

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3932

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SERENA e MANFROI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1999**

—————

Ampliamento del numero dei soggetti abilitati ad autenticare  
le firme ai fini elettorali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La recente modifica della legge 21 marzo 1990, n. 53, che prevede quali siano i soggetti abilitati ad autenticare le firme degli elettori necessarie per la sottoscrizione delle liste elettorali è stata incompleta. L'articolo 14 della stessa, come modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130, recita: «Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste (...) dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali [ma non i vicepresidenti che di norma fanno parte dell'opposizione e che quindi proponiamo di inserire nell'elenco, ndr], i presidenti e i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

È conosciuta a tutti la difficoltà che si incontra non tanto nel raccogliere le firme, quanto nel trovare soggetti disposti ad impiegare il proprio tempo per autenticarle. Il tutto finisce per creare complicazioni burocratiche che danno atto a un odioso distacco dei cittadini dalla politica. Con le modifiche del 1998 non si è però estesa la prerogativa di poter autenticare le firme anche ai consiglieri e agli assessori regionali e ai parlamentari.

Proponiamo, quindi, con il presente disegno di legge di ampliare il numero dei soggetti abilitati ad autenticare includendo anche i consiglieri e gli assessori regionali e i parlamentari. Il controllo dell'autenticità delle stesse, oltretutto, è comunque lasciato, come previsto dalle leggi elettorali, al vaglio indipendente della magistratura.

Estendendo il potere di autenticazione a tutti questi nuovi soggetti si semplificano di gran lunga le operazioni di presentazioni delle candidature e si riducono i costi della politica che alla fine graverebbero comunque sulle tasche dei cittadini.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: «i presidenti dei consigli comunali e provinciali,» sono inserite le seguenti: «i vicepresidenti dei consigli comunali e provinciali, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari».

